Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 19706 /96/11/2019 del 13 settembre 2019

Pos. n. 2

Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento regionale dell'Energia
(Rif. nota 31 luglio 2019, n. 32311)

Oggetto: P.O. F.E.S.R. 2014-2020: Azione 4.1.1 altri enti pubblici – richiesta riesame Agenzia del Demanio.

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta di avere adottato, giusto D.D.G. 22 ottobre 2018, n. 883, l'avviso relativo all'Azione 4.1.1 "Procedura a sportello per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli uffici e strutture pubbliche (ASP, Enti pubblici ed Enti vigilati)".

In tale contesto, l'agenzia del Demanio ha presentato apposita istanza di finanziamento, inizialmente non ammessa a valutazione, giusti elenchi approvati con D.D.G. 16 maggio 2019, n. 447.

A seguito di istanza di riammissione dell'Agenzia del Demanio 19 giugno 2019, n. 2019/10325/DRSI-STE, codesta Amministrazione ha ritenuto di poter superare solo due dei tre motivi che avevano condotto all'esclusione iniziale, non ritenendo del tutto esaustiva la giustificazione addotta dall'Agenzia del Demanio, in ordine al mancato inserimento del progetto proposto nel Piano Triennale lavori pubblici (P.T.L.P.).

Nella fattispecie l'Agenzia del Demanio ha rilevato di non essere ricompresa tra le amministrazioni soggette *ex lege* all'inserimento dei propri progetti nel P.T.L.P. ai sensi dell'art. 21, comma 1 e dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, in quanto ente pubblico economico in regime di contabilità civilistica ex art. 16 del Titolo IV del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Conseguentemente, il medesimo Ente ha precisato che l'intervento oggetto della richiesta di finanziamento "verrà gestito autonomamente dal DR Sicilia che si farà carico di tutti gli adempimenti previsti dal bando".

Sulla questione prospettata si chiede l'avviso di questo Ufficio.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti, riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale.

3. Il quesito sottoposto attiene, sostanzialmente, la qualificazione di "*Amministrazione* aggiudicatrice" dell'Agenzia del Demanio, ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 1¹, del decreto legislativo n. 50/2016.

Invero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del richiamato decreto: " Ai fini del presente codice si intende per: a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti".

L'Agenzia del Demanio è qualificata quale Ente pubblico economico, per legge, quindi, sottratta, all'applicazione del citato art. 21 del codice dei contratti pubblici e sottoposta alla disciplina di cui all'art. 16, del decreto legislativo n. 91/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

Secondo il disposto del predetto art. 16, "Le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica predispongono un budget economico. (...) Con decreto (...)

Art. 21, comma 1, decreto legislativo n. 50/2016: "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti".

del Ministro dell'economia e delle finanze (...) sono stabiliti i criteri e le modalità di predisposizione del documento (...) ai fini della raccordabilità dello stesso con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria (...)".

All'uopo, l'Agenzia del Demanio ha correttamente prodotto il bilancio di previsione 2019 "Budget economico annuale redatto ai sensi del d.Lgs. 91/20111 e del DM 27 marzo 2013", documento sostitutivo, nel caso di specie, del P.T.L.P..

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico